



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO

SERVIZIO RAGIONERIA, FISCALITA' REGIONALE, SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura aperta telematica per l'affidamento di un contratto pubblico di servizi per la gestione del servizio di tesoreria della regione Umbria

CIG 9289282DFF

CUI S80000130544202200030

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Umbria – Giunta regionale che consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale e inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori, e agli adempimenti previsti dalla legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dalle ulteriori disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali di riferimento. L'affidatario del servizio si impegna a rispettare le norme in vigore in materia di tesoreria e di contabilità degli enti pubblici, le disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel disciplinare e nel bando di gara e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell'offerta presentata in sede di gara.

Il codice relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), individuato nel rispetto del regolamento (CE) n. 213/2008, è il seguente: 66600000-6 Servizi di tesoreria.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. (Codice) si evidenzia che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni in esso contenute impongono, oggettivamente, l'unitarietà nello svolgimento delle prestazioni, le quali non sono pertanto passibili di suddivisione tra diversi operatori economici.

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di tesoreria	66600000-6	P	
2				
3				
A) Importo dell'affidamento				€ 240.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Entità totale dell'affidamento				€ 240.000,00

Il servizio di tesoreria, ivi comprese la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo a favore della Regione, è prestato alle condizioni stabilite dal contratto. Al Tesoriere spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute (quali spese postali, per bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi, le commissioni valutarie e le spese per bonifici da e per l'estero addebitate da istituti bancari esteri). Il Tesoriere non ha diritto a porre in alcun modo a carico del beneficiario, il rimborso di commissioni e spese.

Il Servizio di tesoreria è reso con riconoscimento all'aggiudicatario di un compenso massimo di euro 240.000,00, (determinato sulla base di un'emissione di n. 31.500 mandati e reversali, le commissioni per fidejussioni per la parte residuale), fatta salva la migliore offerta presentata dall'affidatario in sede di gara.

Il presente capitolato ha ad oggetto servizi di natura intellettuale conseguentemente:

- ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza, di talché l'importo della sicurezza è pari a 0,00 (zero) Euro;
- i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all'interno dell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del Codice, né la Regione è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16, del Codice.

ART. 2 SEDE DELLA TESORERIA

La sede della tesoreria è in Perugia.

Il Tesoriere è tenuto ad assicurare il servizio in qualsiasi località del territorio della repubblica italiana ed all'estero, anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità, dell'operato di altri istituti di credito.

Ciascuno degli sportelli di tesoreria dislocati sul territorio regionale deve essere abilitato a ricevere il versamento di somme dovute all'Amministrazione regionale, ad eseguire i pagamenti in contanti dalla stessa ordinati, nonché a ricevere l'eventuale documentazione necessaria al perfezionamento delle operazioni contabili.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLE PARTI

I rapporti fra la Regione Umbria – Giunta regionale (in seguito, per brevità, chiamata Regione) e l'Istituto o gli Istituti bancari associati e aggiudicatari del servizio di tesoreria regionale (in seguito, per brevità, chiamato Tesoriere) saranno disciplinati da apposito contratto di cui il presente capitolato speciale costituisce parte integrante.

Il servizio di tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio (regolati dalle linee guida OPI siglate tra MEF, Banca d'Italia e AGID)..

Il servizio di tesoreria della banca deve ottemperare a quanto stabilito dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e secondo la normativa tempo per tempo vigente.

La Regione trasmetterà gli ordinativi informatici di incasso e di pagamento mediante la sola via telematica.

L'apposizione della firma digitale ai documenti informatici e le attività di gestione, trasmissione e conservazione degli stessi dovranno rispettare la normativa vigente in materia.

Il Tesoriere, con oneri a proprio carico, adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l'esecuzione degli ordinativi di pagamento e d'incasso a firma digitale, alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi, secondo quanto stabilito dall'art. 28 della Legge 27.12.2002 n. 289, nonché in relazione ad eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire in materia. È altresì a carico del Tesoriere ogni altro onere relativo alla predetta gestione informatizzata degli ordinativi nonché relativo all'adeguamento delle proprie dotazioni tecnico organizzative, in conseguenza delle innovazioni, di qualsiasi natura, che la Regione intendesse apportare alla gestione del servizio.

Il Tesoriere è tenuto ad eseguire per conto e nell'interesse della Regione, oltre all'ordinario servizio di tesoreria, ogni altro servizio bancario richiesto dalla Regione anche con riferimento ad operazioni con l'estero.

Il Tesoriere ha l'obbligo di garantire, alla data di inizio del servizio, l'operatività della trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante canale telematico dei modelli di versamento Enti pubblici.

Il Tesoriere, a richiesta della Regione, provvede alla fornitura di terminali POS (punti di pagamento elettronico) fisici e virtuali - compatibili con i livelli di sicurezza nazionali e internazionali – per accettare il pagamento, di somme dovute alla Regione.

Il Tesoriere provvede a rendere disponibile il pagamento a mezzo carte di credito dei principali circuiti.

Il Tesoriere è tenuto ad applicare al conto corrente dell'economista le medesime condizioni previste dal presente capitolato e applicate al conto corrente di tesoreria.

Il Tesoriere è tenuto ad eseguire le disposizioni della Regione in ordine ai conti correnti intrattenuti dalla stessa con Poste Italiane S.p.A.

Nell'espletamento del servizio, il Tesoriere è tenuto, altresì a fornire al sistema informatico della Regione l'aggiornamento tempestivo dei codici IBAN eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano.

Il Tesoriere si impegna a rendere operativi e aperti al pubblico, per tutta la durata del contratto, un numero minimo di 2 (due) sportelli bancari sul territorio della regione Umbria collocati uno per ciascun capoluogo di provincia Umbra (Perugia, e Terni).

Nel caso in cui il requisito di esecuzione cui al punto precedente non sia soddisfatto al momento della presentazione dell'offerta, il Tesoriere si impegna a provvedere a tale mancanza, senza spese od oneri per l'Ente, a seguito dell'aggiudicazione del servizio e a rendere operativi gli sportelli entro un mese dalla data di

aggiudicazione della gara. Trascorso tale periodo senza che siano stati resi operativi tutti gli sportelli richiesti, si procederà alla risoluzione unilaterale del contratto.

Il servizio sarà espletato nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche, almeno nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico, per non creare disagi all'utenza o disservizi agli uffici regionali. Il trattamento dell'utenza deve essere improntato a principi di rispetto, correttezza, cortesia, puntualità e non discriminazione. Il personale dedicato alla gestione del servizio di Tesoreria dovrà essere costantemente, qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

Il Tesoriere deve possedere competenze e tecnologie che consentano di adottare soluzioni in forma digitale conformi a quanto previsto dal d.p.c.m. 13 gennaio 2004 concernente "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici", dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 232 del 2016 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il Tesoriere dispone, per lo svolgimento del servizio, di un sistema di circolarità tra gli sportelli di tesoreria, che sia in grado di evidenziare, separatamente, una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossioni e di pagamenti, con il rispetto della loro successione cronologica.

Il Tesoriere è obbligato a designare, tra il suo personale in organico, un referente ed un suo sostituto, per i rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria.

Il Tesoriere si obbliga ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate che la Regione metterà in atto durante tutta la durata di affidamento del servizio.

Il Tesoriere è tenuto ad assicurare il servizio di Tesoreria di cui al presente capitolato anche nei confronti dell'Assemblea Legislativa e di enti, aziende, organismi strumentali e istituti dipendenti dalla Regione comunque costituiti ed organismi ad essa riferibili dietro esplicita richiesta degli stessi alle medesime condizioni previste nel presente capitolato.

Il Tesoriere è tenuto a non applicare alcuna commissione relativa al "deposit facility rate" alla Regione e a ciascun sottoscrittore del contratto di Tesoreria nel caso di giacenza media per ente inferiore alla soglia di 500.000,00 euro (DGR 580/2022).

Il Tesoriere, su richiesta della Regione, è tenuto a rilasciare, fideiussioni sino al tetto di 2 milioni di euro limitatamente alla sola Regione Umbria, ad esclusione delle fideiussioni in favore di banche e istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati (DGR 580/2022). Oltre il tetto di due milioni il rilascio è condizionato alle valutazioni del Tesoriere.

Il Tesoriere è tenuto ad accettare, assumendone i connessi obblighi, tutte le delegazioni che la Regione emette sulle proprie entrate per garantire le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui e/o prestiti contratti ed ogni altro adempimento connesso all'estinzione dei mutui o prestiti medesimi.

Il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui, nei casi in cui tale obbligo sia stato assunto in sede di stipula del contratto, entro il mese precedente la scadenza delle rate. Sarà a carico dello stesso l'eventuale indennità di mora.

Il Tesoriere è tenuto a rilasciare le carte di credito a favore di amministratori, agenti contabili.

Il Tesoriere è tenuto alla custodia e all'amministrazione dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo a favore della Regione.

ART. 4 RESPONSABILITA' DEL TESORIERE

Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti della Regione che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento del contratto di tesoreria, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione.

Il Tesoriere si impegna a rilasciare qualsiasi fideiussione nell'interesse dell'Ente, ivi comprese quelle richieste dall'Erario, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 3.

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

La Regione si avvale del sistema di firma digitale dei documenti contabili. Il Tesoriere deve garantire la piena operatività del mandato informatico con firma digitale dall'avvio del servizio.

ART. 6 VIGILANZA SULLA GESTIONE

La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria è esercitata dal competente Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, sanzioni amministrative.

ART. 7 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con risorse autonome ed il relativo impegno sarà imputato al cap. 00660_S per ciascun esercizio finanziario di competenza.

Il contratto oggetto del presente capitolato è stato inserito all'interno del provvedimento di programmazione adottato dall'Amministrazione regionale.

ART. 8 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto relativa alla gestione del servizio di tesoreria (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2023.

ART. 9 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 10 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante l'espletamento di una procedura aperta.

ART. 10. 1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Art. 10.1.1 Contenuto dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, una relazione che sia coerente con quanto previsto nel presente capitolato e con le attività richieste e che sviluppi in modo chiaro gli argomenti corrispondenti a ciascuno dei **criteri di valutazione** indicati nella tabella di cui al successivo punto 10.1.2.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Art. 10.1.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
A	Modalità organizzative e tecniche adottate per il coordinamento e l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, tenendo presente la necessità di garantire un adeguato grado di flessibilità delle soluzioni proposte	55	A.1	Organizzazione complessiva del servizio. Viene valutata con maggior favore l'offerta che dimostra un alto grado di adeguamento agli standard previsti dal presente capitolato e un alto grado di flessibilità di risposta alle eventuali problematiche operative	15	
			A.2	Elementi migliorativi sulla resa del servizio rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato. Viene valutata con maggior favore l'offerta che prevede soluzioni e attività aggiuntive rispetto a quanto indicato nel presente capitolato	25	
			A.3	Tecnologie utilizzate. Viene valutata con maggior favore l'offerta che dimostra un alto grado di efficienza e assistenza tecnologica con particolare riferimento al sistema di remote banking e agli strumenti di interrogazione della situazione contabile e di estrazione dati in formato pdf e xls, quali movimenti, saldi, ecc	15	

B	Orario limite ovvero "orario di cut-off" per l'accettazione di ordinativi di pagamento, limitatamente ai flussi che il Tesoriere riceve dalla Banca d'Italia, da lavorare ed estinguere mediante disposizione di pagamento al beneficiario con bonifico o SCT, nella stessa giornata di ricezione	15		Orario di cut-off entro le ore 11:30	0
				Orario di cut-off compreso tra le ore 11:31 e le ore 14:00	(0+6)=6
				Orario di cut-off compreso tra le ore 14:01 e le ore 15:00	(0+6+4)=10
				Orario di cut-off compreso tra le ore 15:01 e le ore 16:00	(0+6+4+5)=15
Totale		70			

Art. 10.1.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ogni Commissario attribuisce, a ciascuno dei sub criteri di valutazione qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente discrezionale di un valore variabile tra zero e uno, sulla base della seguente scala di valutazione, senza possibilità di attribuzione coefficienti intermedi:

Non classificabile	0	argomento non trattato e non valutabile oppure argomento contenente proposta inadeguata o parziale rispetto alle indicazioni ed ai requisiti minimi funzionali posti a base di gara e/o contenente errori/omissioni tali da rendere la proposta non classificabile;
Mediocre	0,2	argomento trattato nel rispetto delle indicazioni e dei requisiti minimi funzionali posti a base di gara ma con basso livello progettuale/qualitativo/tecnico;
Sufficiente	0,4	argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti minimi funzionali posti a base di gara, contenente proposta conforme ai suddetti requisiti e un sufficiente livello progettuale/ qualitativo/tecnico;
Discreto	0,6	argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta conforme ai suddetti requisiti e un approfondimento del livello progettuale che presenta scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche ritenute migliorative
Buono	0,8	argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta migliorativa dei suddetti requisiti e un approfondimento del

		livello progettuale che presenta scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche con un significativo incremento dell'efficacia, l'efficienza e affidabilità
Ottimo	1	argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta notevolmente migliorativa dei suddetti requisiti e un approfondimento del livello progettuale che presenta eccellenti scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche con un rilevante incremento dell'efficacia, l'efficienza e affidabilità

Per ciascun sub criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti definitivi agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub criterio moltiplicando ciascun coefficiente definitivo per il peso assegnato al sub criterio stesso.

Il punteggio del criterio A di ciascun concorrente sarà determinato dalla somma del punteggio ottenuto in ciascun sub-criterio.

Al criterio di valutazione B il punteggio viene attribuito in modo incrementale, sulla base della fascia oraria indicata nell'offerta presentata.

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio A e B.

Art. 10.1.4 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica deve essere redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione regionale e deve indicare le condizioni economico-contrattuali, in cifre e lettere, di seguito riportate. Il punteggio dell'offerta economica C, ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella misura massima di 30 punti, è così definito:

		Valutazione offerta economica	Peso
C	C.1	Spread offerto per la determinazione del tasso debitore	5
	C.2	Spread offerto per la determinazione del tasso creditore	8
	C.3	Commissione unitaria per esecuzione ordinativi	15
	C.4	Commissione per rilascio fideiussione	2
		Totale	30

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate e i vari punteggi determinati saranno arrotondati matematicamente alla seconda cifra decimale.

La valutazione dell'offerta economica verrà scomposta secondo i seguenti parametri, ciascuno associato al corrispondente peso relativo secondo la seguente tabella:

Criterio	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuito
C.1 Spread offerto per la determinazione del tasso debitore:	L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a	

<p>da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.</p> <p>L'offerta deve essere formulata indicando lo spread, positivo o negativo, espresso in centesimi di punti percentuale rispetto al parametro di riferimento (Euribor a 3 mesi, media mese precedente, vigente tempo per tempo, divisore fisso 365).</p> <p>Il tasso è determinato nel seguente modo: Euribor a 3 mesi, media mese precedente, vigente tempo per tempo, divisore fisso 365, sommato allo spread, positivo o negativo, espresso in centesimi di punti percentuali annui.</p> <p>Qualora il risultato generi un tasso debitore inferiore allo zero verrà forzato a zero.</p> <p>Gli interessi debitori sono conteggiati con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno e calcolati senza applicazione di alcuna commissione.</p>	<p>5 punti all'offerta migliore, espressa in termini di minore spread, mentre all'offerta peggiore espressa in termini di maggiore spread, sarà attribuito il punteggio 0.</p> <p>Le offerte saranno normalizzate secondo la seguente formula: $Z(\text{offerta normalizzata}) = -(\text{offerta ricevuta}) + \text{offerta peggiore}$</p> <p>Una volta normalizzate tutte le offerte, il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: $C.1 = (Z \text{ normalizzato dell'offerta da valutare} / Z \text{ normalizzato dell'offerta migliore presentata}) \times 5$</p> <p>Lo spread offerto dovrà indicare al massimo due decimali.</p>	<p>5</p>
<p>C.2 Spread offerto per la determinazione del tasso creditore: da applicare sulle giacenze depositate sia nei conti correnti bancari esclusi dal regime della T.U. sia nei conti di tesoreria in caso di cessazione del regime di tesoreria unica e il ritorno al c.d. sistema di tesoreria mista.</p> <p>L'offerta deve essere formulata indicando lo spread, espresso in centesimi di punti percentuali, rispetto al parametro di riferimento (Euribor a 3 mesi, media mese precedente, vigente tempo per tempo, divisore fisso 365).</p> <p>Lo spread offerto dovrà indicare al massimo due decimali.</p>	<p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 8 punti, all'offerta migliore che è espressa in termini di maggiore spread. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula:</p> <p>$C.2 = (\text{spread dell'offerta da valutare} / \text{spread dell'offerta migliore presentata}) \times 8$</p> <p>C.2= punteggio attribuito</p> <p>Spread dell'offerta da valutare= spread proposto.</p>	<p>8</p>

<p>Lo spread offerto non può essere inferiore allo 0,01%, pena esclusione dalla gara.</p> <p>Il tasso è determinato nel seguente modo: Euribor a 3 mesi, media mese precedente, divisore fisso 365, sommato allo spread, espresso in centesimi di punti percentuali annui.</p> <p>Qualora il parametro di riferimento assuma il segno negativo, verrà forzato a 0 ed il tasso di interesse applicato sarà pari allo spread offerto.</p> <p>Gli interessi creditorî sono conteggiati con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno e calcolati senza applicazione di alcuna commissione, al lordo delle ritenute erariali.</p>	<p>Spread dell'offerta migliore presentata= spread maggiore tra tutte le offerte presentate.</p> <p>Nel caso in cui l'offerta sia inferiore allo 0,01%, il partecipante verrà escluso dalla gara.</p>	
<p>C.3 Commissione unitaria, per ogni mandato/reversale di pagamento. L'offerta per la commissione unitaria, espressa in euro, deve essere, complessivamente pari od inferiore ad euro 2,50.</p> <p>L'importo proposto dovrà indicare al massimo due cifre decimali.</p>	<p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 15 punti, all'offerta migliore che è espressa in termini di minore corrispettivo proposto rispetto alla base d'asta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula:</p> $C.3 = \left(\frac{\text{corrispettivo proposto nell'offerta migliore presentata}}{\text{corrispettivo proposto nell'offerta da valutare}} \right) \times 15$ <p>C.3= punteggio attribuito</p> <p>Corrispettivo proposto nell'offerta migliore presentata= importo minore tra tutte le offerte presentate</p> <p>Corrispettivo proposto nell'offerta da valutare= importo proposto nell'offerta</p>	15
<p>C.4 Commissione annua richiesta all'ente per il rilascio di fideiussioni a favore di terzi, espressa in percentuale annua forfettaria omnicomprensiva</p>	<p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 2 punti, all'offerta migliore che è espressa in termini di minore</p>	2

<p>La percentuale dovrà indicare al massimo due cifre decimali.</p>	<p>corrispettivo proposto rispetto alla base d'asta. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula:</p> <p>C.4= (corrispettivo proposto nell'offerta migliore presentata/corrispettivo proposto nell'offerta da valutare) x 2</p> <p>C.4= punteggio attribuito</p> <p>Corrispettivo proposto nell'offerta migliore presentata= importo minore tra tutte le offerte presentate</p> <p>Corrispettivo proposto nell'offerta da valutare= importo proposto nell'offerta</p>	
---	---	--

Il punteggio dell'offerta economica C del concorrente i-esimo è, pertanto, calcolato come segue:

$$C = C.1+C.2+C.3+C.4$$

Art. 10.1.5 Metodo per il calcolo dei punteggi

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio totale più alto che sarà ottenuto sommando il punteggio dell'offerta tecnica e il punteggio dell'offerta economica:

$$\text{Punteggio totale} = A + B + C$$

Art. 10.2 Requisiti speciali

I concorrenti devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

1. iscrizione agli albi ex artt. 13 e 64 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria ex art. 14 del D.lgs. 1° settembre 1993 n° 385 e successive modifiche. I concorrenti dei Paesi membri dovranno possedere iscrizioni ad albi analoghi;
2. possesso di un'esperienza di gestione del servizio di tesoreria di enti pubblici territoriali caratterizzati da un volume di movimenti di cassa gestiti annualmente non inferiore a 2,5 miliardi di Euro, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Il concorrente deve indicare gli enti pubblici territoriali di cui si è gestito il servizio di tesoreria, il volume dei movimenti di cassa degli stessi, nonché il periodo di svolgimento del servizio;
3. avere in gestione, alla data di pubblicazione del bando, da almeno un triennio, procedure di riscossione e pagamento mediante l'utilizzo dell'ordinativo informatico a firma digitale, ivi compresa la relativa conservazione e archiviazione digitale. Il concorrente dovrà specificare il numero e la denominazione degli enti per i quali l'offerente ha attivato tale procedura.

ART. 11 CONDIZIONI DI VALUTA

Le operazioni di riscossione e pagamento saranno portate a credito e a debito della Regione con le seguenti valute:

- a) sulle riscossioni, stesso giorno dell'incasso;
- b) sui pagamenti, stesso giorno del pagamento;
- c) sui giri contabili, stesso giorno dell'operazione di riscossione e pagamento.

Ai beneficiari dei pagamenti deve essere applicata la valuta così come prevista dal D.lgs. n. 11/2010 e ss.mm.ii. in attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno SEPA (Single Euro Payments Area) tenendo conto dei relativi provvedimenti attuativi della Banca D'Italia oltre che di eventuali nuove norme in materia che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del contratto.

ART. 12 RISCOSSIONI

Il Tesoriere riscuote le somme, riceve i titoli e ogni altro valore di spettanza dell'ente e ne rilascia, in nome e per conto, quietanza liberatoria.

Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base a ordini di riscossione emessi dal competente servizio regionale.

Il Tesoriere si impegna a gestire la riscossione delle Entrate di natura tributaria con procedure telematiche.

Il Tesoriere provvede ad acquisire gli ordinativi di incasso, validati con firma digitale con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.

Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale di versamento, nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte della Regione".

Il Tesoriere, il giorno successivo alla riscossione, segnalerà alla Regione gli incassi, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione di cui al comma precedente.

Le operazioni di incasso, comunicate alla Regione dovranno chiaramente indicare i seguenti dati:

- a) Codice Fiscale\Partita IVA, cognome e nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche o persone fisiche per cui si esegue l'operazione;
- b) data, causale e ammontare del versamento.

Il Tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.

ART. 13 PAGAMENTI

Il Tesoriere esegue i pagamenti in qualunque località dello Stato ed anche all'estero, disposti con mandati di pagamento sia individuali che collettivi, sottoscritti con firma digitale, con ordini di accredito utilizzabili con ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, nonché con ruoli di spesa fissa, sospesi di cassa e ordini di domiciliazione, emessi dalla competente struttura regionale.

Salvo casi di urgenza segnalati dalla Regione, gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro il primo giorno lavorativo (per le aziende di credito) successivo a quello della ricezione telematica degli stessi.

L'estinzione dei mandati informatici ha luogo nel rispetto delle condizioni previste dal presente capitolato. e secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

Il Tesoriere, anche in assenza del preventivo e puntuale ordine di pagamento, effettua le operazioni che discendono dalle delegazioni di pagamento allo stesso conferite dalla Regione e si impegna a subentrare nelle delegazioni conferite al precedente Tesoriere, ancora in corso di validità.

Per i ruoli di spesa fissa, per i sospesi di cassa e per gli ordinativi di spesa che rechino l'indicazione di una specifica scadenza, l'esecuzione degli ordini comporterà la messa a disposizione delle somme ai beneficiari nel giorno della scadenza, secondo le modalità eventualmente previste negli ordinativi o nei ruoli di spesa fissa o nei sospesi di cassa.

I ruoli di spesa fissa, in carico al Tesoriere cessante, sono trasferiti al Tesoriere subentrante all'atto del trasferimento del servizio.

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili sul conto intestato alla Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa iscritti nei singoli capitoli del bilancio di previsione.

Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito su conto corrente bancario, tenuto presso qualsiasi banca, o su conto corrente postale, questo verrà effettuato senza addebito di spese e con valuta fissa al 27 di ciascun mese, ovvero della prima giornata lavorativa immediatamente precedente se festivo o di sabato.

Per i mandati da estinguersi con quietanza del beneficiario il Tesoriere effettua il pagamento presso qualunque sportello abilitato, conservando la quietanza rilasciata dal beneficiario.

ART. 14 ADEMPIMENTI FISCALI

Il Tesoriere è tenuto a provvedere tempestivamente al puntuale assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i pagamenti, secondo le leggi in vigore.

ART. 15 FIRME AUTORIZZATE

La Regione si impegna a comunicare preventivamente i nominativi e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare in via digitale gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento nonché i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di spese ricorrenti e le relative variazioni, l'invio di sospesi, indicando gli estremi dei provvedimenti degli organi regionali con i quali sono stati conferiti i poteri di cui sopra. Gli esemplari delle firme saranno tempestivamente depositati presso il Tesoriere, il quale non darà esecuzione ai titoli di pagamento sprovvisti delle suddette firme.

ART. 16 LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

Le parti convengono di comune accordo di utilizzare, in tutte le operazioni disciplinate dal presente capitolato e dal contratto, solo firme digitali basate su certificati digitali in corso di validità; ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita.

ART. 17 INDISPONIBILITA' DEI SERVIZI INFORMATICI

In caso di indisponibilità del sistema informatico della Regione e/o del Tesoriere, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi, quando già ricevuti, si farà ricorso agli ordinativi cartacei. Il verificarsi della predetta indisponibilità dovrà essere tempestivamente comunicato alla controparte.

Alla riattivazione del servizio si provvederà da entrambe le parti, a trasporre su documenti informatici gli ordinativi e le ricevute che nel frattempo sono stati prodotti in formato cartaceo, ritrasmettendoli per permettere ai sistemi di risincronizzarsi.

ART. 18 ANTICIPAZIONI DI CASSA

Il Tesoriere è tenuto a concedere a richiesta della Regione anticipazioni di cassa secondo termini e modalità delle vigenti leggi di contabilità.

ART. 19 TASSO DEBITORE E TASSO CREDITORE

Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 20, e sui depositi di somme di spettanza della Regione, vengono applicati tassi di interesse nella misura indicata nel contratto di tesoreria in conformità all'offerta formulata dall'affidatario in sede di gara.

ART. 20 CONTI CORRENTI BANCARI FUORI DAL REGIME DI TESORERIA UNICA

1. Il Tesoriere è tenuto, in applicazione di specifiche norme e su richiesta della Regione, ad aprire conti correnti bancari alle medesime condizioni del presente Capitolato e senza oneri aggiuntivi.

2. Ai conti correnti di cui al presente articolo si applicano le condizioni generali riferite al conto di tesoreria. Per quanto concerne il tasso debitore e quello creditore si fa riferimento a quanto stabilito nel contratto e nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

3. Nel caso in cui intervenga la sostituzione dell'attuale regime di tesoreria unica con il ripristino del c.d. regime di tesoreria mista, vale quanto indicato al comma precedente.

ART. 21 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Regione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 22 CONTO DEL MOVIMENTO DI CASSA E REGISTRI

Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato, custodire e mettere a disposizione telematicamente in via principale e, in subordine, in altra forma:

- a) il conto giornaliero del movimento di cassa;
- b) il bollettario delle riscossioni;
- c) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, distintamente in conto della competenza e in conto residui, in modo da rilevare, in ogni momento, la situazione di ciascun capitolo del bilancio;
- d) il conto riassuntivo dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in amministrazione, custodia o deposito con il relativo partitario dei depositanti.

ART. 23 COMUNICAZIONI PERIODICHE. CHIUSURA DEI CONTI – RESA DEL CONTO DEL TESORIERE - RECLAMI

Oltre agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, nonché a quelli posti a suo carico dalle vigenti norme che disciplinano il sistema di tesoreria, il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente in formato elettronico alla Regione l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti il giorno precedente; pertanto il Tesoriere si impegna a dotarsi, a propria cura e spese, di un sistema informatico collegato e compatibile a quello della Regione, al fine di consentire la lettura in tempo reale della situazione di cassa, dello stato di estinzione dei mandati e delle reversali in carico, nonché di tutti i movimenti per conto e per vincolo.

Entro i primi quindici giorni dal termine di ciascun mese il Tesoriere invia alla Regione:

- a) l'elenco degli ordini di riscossione non eseguiti e dei titoli di pagamento non estinti;
- b) la copia del conto corrente di tesoreria;
- c) le notizie e i dati occorrenti alla Regione per eseguire gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 78, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche, il Tesoriere comunica al competente Servizio regionale, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i movimenti di tesoreria risultanti alla fine del mese precedente e i relativi saldi.

Per ciascun trimestre il Tesoriere trasmette alla Regione l'estratto conto regolato per capitale e interessi.

Salvo diversa disciplina normativa, il Tesoriere, alla fine dell'esercizio finanziario, è tenuto a comunicare alla Regione, per la loro riduzione o annullamento, i titoli parzialmente o totalmente inestinti.

Il rendiconto del Tesoriere riporta la gestione di cassa, con distinzione fra i movimenti in conto competenza e quelli in conto residui, in ottemperanza alle norme vigenti ed in particolare al Decreto Legislativo n. 118/2011 (all. 4/2 art. 10.11) e successive modifiche ed integrazioni. La resa del conto deve essere presentata alla Regione entro i 45 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

ART. 24 RACCORDO RECIPROCO DELLA CONTABILITA'

La Regione e il Tesoriere procedono ogni tre mesi, ovvero quando lo ritengano opportuno, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità.

Tale riscontro può essere effettuato anche su supporto informatico; ne consegue l'obbligo da parte del Tesoriere, di utilizzo di un sistema informativo complesso che sia in grado di dialogare con i sistemi informativi utilizzati degli uffici finanziari della Regione.

ART. 25 SUBAPPALTO

L'appaltatore esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante richiede all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 27 PENALI E RILIEVI

Al contratto d'appalto è applicabile quanto disposto all'art. 113-bis del Codice. Al predetto contratto saranno pertanto applicabili penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in casi di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal Responsabile Unico del procedimento. L'aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora la stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al contraente a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 28 RECESSO DAL CONTRATTO

Trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la regolarità dei servizi.

ART. 29 RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

Trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- e) l'importo complessivo delle penali inflitte all'appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento di tutti i danni.

Nelle ipotesi di cui sopra non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Il responsabile del procedimento quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma di cui sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

ART. 30 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sia stata approvata dalla stazione appaltante.

ART. 31 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'aggiudicatario disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

ART. 32 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere svolte con le modalità e le condizioni stabilite nel presente capitolato, nel contratto, nell'offerta tecnica e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto,

di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione, nonché connessi oneri assicurativi.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni tanto dell'appaltatore quanto della regione e/o di terzi. L'aggiudicatario è obbligato a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia della stazione appaltante sia di terzi. L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare la Regione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'aggiudicatario stesso. È esclusa ogni manleva da parte della stazione appaltante in ordine ai danni e alle spese a carico dell'aggiudicatario in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti d'autore.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 33 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 34 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 35 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 36 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario. Rimangono in capo alla stazione appaltante gli oneri su di essa gravanti ex lege.

ART. 37 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

ART. 38 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice fa espresso riferimento:

- ✚ al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
- ✚ alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;

- ✚ alla normativa comunque applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere in ogni momento apportati tutti i perfezionamenti e le modifiche ritenuti necessari per il migliore espletamento del servizio, in conseguenza di nuove disposizioni normative o di altra natura intervenute nel corso del rapporto convenzionale.

Si precisa, altresì, che il rapporto contrattuale nascente dalla presente procedura sarà oggetto di rinegoziazione nel caso in cui venga ripristinato, in forza di legge, il regime di tesoreria unica mista, attualmente sospeso fino al 31.12.2021 in forza della Legge di Bilancio 2018.

L'Istituto Tesoriere si impegna inoltre al continuo e costante aggiornamento delle procedure, anche in attuazione di adempimenti previsti per legge o conseguenti ad innovazioni tecnologiche; in caso di implementazione di nuove procedure informatiche, il Tesoriere si impegna a garantire adeguata formazione al personale degli Enti.

ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L' affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1 .

Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

- La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
 - esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.
 - esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.
- Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.